

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	NUMERO  19	DATA  31-05-2022
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDI **TRENTUNO** DEL MESE DI **MAGGIO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			SORMANI LUISA	X		
MODICA MATTEO	X			LURAGO SARA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			COLOMBO MATTIA	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA	X			SORMANI ANNALISA	X		
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
FRATTO MARCO	X			RUSSO DEBORAH	X		
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE N. 19

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.**

Consiglieri presenti n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica.  
E' assente il Consigliere: Anna Garegnani

Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito con il punto n 2) , come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:


L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di Raccolta e Smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

La Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinando le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolato 2022/2025. Ne consegue che negli anni 2022/2025 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia; ovvero, sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla Deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla *Circular Economy*, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture;

La Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ha prospettato l'adozione di un approccio graduale al fine di contemperare, da un lato l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate di prestazione (qualità e quantità) e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti;



La succitata Deliberazione ha, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, introdotto l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

Arera ha inoltre previsto per la fruizione del servizio una regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti;

Ha altresì stabilito di: **i)** rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; **ii)** configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020;

La soprannominata Delibera Arera ha altresì stabilito all'art. 3 dell'Allegato che l'Ente Territorialmente Competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito;

Dato atto che è pervenuto al Protocollo dell'Ente al n. 5151 del 22.03.2022 la dichiarazione della Società Aemme Linea Ambiente S.r.l. che, ravvisata la necessità di adottare uno schema regolatorio uniforme ed omogeneo per tutte le gestioni in essere, riteneva coerente il posizionamento delle proprie gestione dei rifiuti urbani nel quadrante regolatorio "Schema 1"; Dalle informazioni reperite durante l'attività di ricognizione sul tema risulta infatti che gli standard qualitativi legati alla "qualità contrattuale" non siano presidiati e misurati, in tutte le gestioni, in maniera idonea ed utile a garantire il corretto posizionamento negli schemi regolatori n°2 e n°4. Analogamente, relativamente allo schema regolatorio n°3, atteso che Aemme Linea Ambiente metterà in atto tutte le azioni necessarie ad ottemperare e a garantire il soddisfacimento degli standard di qualità tecnica richiesti dall'Autorità, risulterebbero comunque non adeguatamente presidiati gli standard connessi alla qualità contrattuale proprie del terzo quadrante.

La sopraccitata Legge n. 147 ha disposto un'articolazione della nuova imposta in tre differenti entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 639 a 705:

al **comma 639**: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

al **comma 651**: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

al **comma 654**: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di



all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

al **comma 683**: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

al **comma 688**: “(Omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Omissis) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis). E' consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (Omissis)”;

al **comma 702**: “Fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

La Deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Il Documento per la Consultazione dell'Autorità 196/R/RIF del 11 maggio 2021 recante “Primi orientamenti per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”, avviato con la Deliberazione 138/2021/R/RIF, illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti. L'Autorità, nel suddetto documento, ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, prevede:

- La conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla Deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti Territorialmente Competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- L'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
- L'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: **i)** rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, **ii)** configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal



Decreto Legislativo n. 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; **iii**) tener conto degli obiettivi di adeguamento e di standard di qualità; **iv**) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

Il Documento per la Consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali", nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del nuovo Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, ha prospettato al contempo alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno 2021 "Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale" ed in particolare:

**l'art. 13** in tema di *Determinazione e approvazione delle tariffe*;

**l'art. 14** in tema di *Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione*;

**l'art. 16** in tema di *Tariffe per le utenze domestiche*;

**l'Allegato 3** in tema di *Ulteriori riduzioni ed agevolazioni*;

Considerato necessario adempiere agli obblighi di cui al Regolamento:

- applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi da 60 litri (lett. a);
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi sanitari nella misura di n. 60 sacchi da 60 litri (lett. b);
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze (comma 8 dell'art. 16);
- applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile (ex art. 24 comma 4);
- riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 i locali pubblici che non installano i videogiochi (art. 27 all. 3 lett. a);

Di dare atto che le agevolazioni ed esenzioni sono disposte con oneri accollati alla fiscalità generale del Comune;

Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI anno 2022:

Utenze domestiche:

1° rata: 31/07/2022 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

2° rata: 30/09/2022 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

3° rata: 03/12/2022 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2023 nel caso di importi superiori a Euro 30,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Utenze non domestiche:

1° rata: 31/07/2022 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

2° rata: 30/09/2022 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2022



Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2023 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Dato atto che per la riscossione in forma diretta della TARI l'Ente può continuare ad avvalersi della Società partecipata AMGA Legnano S.p.A. con sede amministrativa a Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53, società interamente pubblica cui è affidata la gestione della TARI, con la formula dell'*"in house providing"*;

Considerato che:

- La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune non intende applicare né la tariffa di cui al comma 667, né la tariffa di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, bensì mantenere il tributo TARI introducendo la commisurazione di parte della quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza;
- Nel rispetto di quanto disposto dal citato D.M. del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, i quali vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo di misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza;
- Tale sistema di raccolta, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, consente la commisurazione della tariffa sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;

Dato atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana;

Dato che atto che, in data 04.04.2022, la Società Aemme Linea S.r.l. ha trasmesso al Protocollo dell'Ente al n. 5996 lo schema del PEF "GREZZO";

La Determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del Servizio Integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ha stabilito che il Piano Economico Finanziario (PEF) deve essere predisposto dai gestori affidatari e successivamente validato dall'Ente Territorialmente Competente, ovvero da un soggetto dotato degli adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori, che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;

Rilevato che al fine di conseguire la certificazione del Piano economico Finanziario (PEF) l'Ente ha provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Società Paragon Business Advisory S.r.l., con sede a Zola Pedrosa (BO) Via Toscana 19/A C.F. e P.IVA 07742550960, già affidataria delle certificazioni PEF anni 2020-2021;

Atteso che in data 18.05.2022 la suddetta Società ha trasmesso al Protocollo dell'Ente al n. 8713 il preventivo richiesto per le annualità 2022-2025;



Ritenuto conveniente procedere all'affidamento del servizio di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), con Determinazione n. 62 del 20.05.2022, si è provveduto all'affidamento del suddetto servizio per gli anni 2022-2025;

Rilevato che la sopra citata Società Paragon Business Advisory S.r.l., in data 25.05.2022, ha trasmesso a mezzo pec al Protocollo dell'Ente al n. 9250 la relazione di validazione dei dati economici del PEF grezzo del gestore Aemme Linea Ambiente;

Tenuto conto che il PEF risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione TARI per l'anno 2022, acquisito agli atti, risulta un costo complessivo di Euro 1.572.513,00;

Di dare atto che il PEF dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione da parte di quest'ultima;

Dato atto che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione "Affari Generali Finanze" nella seduta del 23.05.2022;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco Capriglione – Deborah Russo), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) Di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025, oltre a relativi allegati, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2 e validato dalla Società Paragon Business Advisory S.r.l., soggetto esterno dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;
- 3) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022-2025 e la relazione di accompagnamento, predisposti secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del Gestore/Ente, predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/1999 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online, ad ARERA per i successivi adempimenti di competenza;



- 4) Di dare atto che, ai sensi di quanto al punto precedente, il Piano Economico Finanziario dovrà essere approvato da ARERA, come previsto dall'art. 6 della Deliberazione n. 443/2019;
- 5) Di stabilire le scadenze sopra richiamate per il pagamento della TARI anno 2022:

Utenze domestiche:

1° rata: 31/07/2022 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

2° rata: 30/09/2022 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

3° rata: 03/12/2022 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2023 nel caso di importi superiori a Euro 30,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Utenze non domestiche:

1° rata: 31/07/2022 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

2° rata: 30/09/2022 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2022

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2023 nel caso di importi superiori a Euro 100,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

- 6) Di approvare il prospetto di definizione delle tariffe della TARI con commisurazione puntuale anno 2022 che unito al presente atto quale Allegato n. 13 ne forma parte integrante e sostanziale;
- 7) Di approvare le seguenti integrazioni della disciplina:
  - Applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);
  - La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi da 60 litri (lett. a);
  - La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi sanitari nella misura di n. 60 sacchi da 60 litri (lett. b);
  - Il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze (comma 8 dell'art. 16);
  - Applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile (ex art. 24 comma 4);
  - Riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 i locali pubblici che non installano i videogiochi (art. 27 all. 3 lett. a);
- 8) Di dare atto che le agevolazioni ed esenzioni sono disposte con oneri accollati alla fiscalità generale del Comune;
- 9) Di dare atto che la nota prot. n. 9250 del 25/05/2022 con la quale è stata trasmessa la relazione di validazione dei dati economici del PEF Grezzo da parte della Società Paragon Business Advisory Srl, unita alla presente è parte integrante e sostanziale;
- 10) Di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art.19 del D.lgs n. 504/1992;
- 11) Di trasmettere il Piano Finanziario ad AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l., Società gestore del Servizio di Igiene Urbana;
- 12) Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, a norma dell'art. 13, comma 15, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019;





13) Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; Successivamente;

### IL CONSIGLIO COMUNALE


Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco Capriglione – Deborah Russo), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

1. Relazione accompagnamento del gestore;
2. Progetto Tecnico;
3. Lettera MTR-2- GREZZO;
4. Calcolo percentuale frazione estranea,
5. Bilancio anno-2020 ALA;
6. Preconsuntivo anno 2021 ALA;
7. Libro cespiti ALA;
8. Piano degli investimenti ALA;
9. Dichiarazione di veridicità ALA;
10. Appendice MTR-2;
11. Dichiarazione di veridicità Ente;
12. Prospetto Tariffe Tarip anno 2022;
13. Parere Dlgs n. 267/2000;
14. Certificazione di validazione PEF.



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 10 GIU. 2022 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 10 GIU. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 10 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li, 10 GIU. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

*[Handwritten signature]*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala